



ADDENDUM

alla convenzione di tirocinio post-lauream per l'ammissione all'Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di psicologo (già stipulata dalla Scuola di Psicologia con codesto Ente), per consentire lo svolgimento del Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) ai fini dell'abilitazione alla professione di psicologo (ai sensi della L. 163/2021 e dei D. Interm. 567 e 654 del 2022)

VISTI

- la Legge n. 56/1989 “Ordinamento della Professione di Psicologo”;
- il D.M. 239/1992 “Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post lauream per l'ammissione all'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo”;
- il D.M. 240/1992 “Regolamento recante norme sull'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo”;
- il D.M. 509/1999 “Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei”;
- la L. 170/2003 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali” e successive integrazioni e/o modificazioni;
- il D.M. 270/2004 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n.509 del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- Il D.M. 1135/2019 “Linee Guida sull'organizzazione e il riconoscimento dei Tirocini Professionali effettuati in uno Stato membro dell'Unione Europea o in un paese terzo, in particolare sul ruolo del supervisore del tirocinio professionale” del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- la Legge 8 novembre 2021, n. 163 “Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti”;
- il Decreto Interministeriale 6 giugno 2022 n. 554, attuazione articolo 7, comma 1, della Legge 8 novembre 2021, n. 163;
- il Decreto Interministeriale 20 giugno 2022 n. 567, “Specifiche disposizioni transitorie per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo” (Attuazione articolo 7, comma 1, della Legge 8 novembre 2021, n. 163);
- il Decreto Interministeriale 5 luglio 2022 n. 654, “Laurea Magistrale abilitante alla professione di Psicologo - Classe LM-51” (Attuazione articoli 1 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163);
-

PRESO ATTO

- della nota del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 4375 del 13.11.2008 relativa al principio di continuità di cui all'art.9 del D.M. 239/92;
- dei principi espressi nelle “Linee Guida e raccomandazioni per i tirocini professionali ex D.M. 270/2004”, elaborate dal C.N.O.P.;
- del quadro di riferimento e degli standard minimi per la formazione e il training degli Psicologi previsti dalla certificazione EuroPsy;
- delle “Linee di indirizzo sui tirocini professionalizzanti nella LM-51 e sulla loro valutazione” approvate dal Tavolo Tecnico Ordine-Università in data 24 ottobre 2022 e ratificate dalla Conferenza Psicologia Accademica (CPA) e dal Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi (CNOP)
- del Regolamento Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) preliminare all'abilitazione dell'esercizio della professione di psicologo approvato dal Consiglio della Scuola di Psicologia in data 16/01/2023
-

RILEVATO

che i requisiti richiesti alle sedi ed ai supervisori di tirocinio sulla base della previgente normativa coprono interamente i requisiti previsti per le sedi e per i tutor dei TPV

Ai fini di consentire lo svolgimento dei laureati magistrali in Psicologia (Classe LM-51) del Tirocinio Pratico Valutativo esterno così come previsto dai Decreti Interministeriali 567 e 654 del 2022

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Caratteristiche del tirocinio

1. Il tirocinio pratico valutativo (d'ora in poi TPV) in enti esterni si sostanzia in attività pratiche contestualizzate e supervisionate, che prevedono l'osservazione diretta e l'esecuzione di attività finalizzate a un apprendimento situato, e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale. Tali competenze si riferiscono agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell'articolo 1 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica. Tale attività si pone anche l'obiettivo della progressiva costruzione dell'appartenenza del tirocinante alla comunità professionale.
2. Tale attività sarà realizzata nell'ambito delle opportunità operative offerte dall'Ente e si fonda sul riconoscimento del valore formativo dell'esperienza diretta, assistita da professionisti esperti appartenenti alla stessa comunità professionale del tirocinante e secondo l'art. 2, c.10 del Decreto Interministeriale n. 654/2022 il TPV deve rendere possibile, o almeno facilitare, il conseguimento delle competenze finalizzate:
 - a. alla valutazione del caso;
 - b. all'uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un'analisi del caso e del contesto;
 - c. alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
 - d. alla valutazione di processo e di esito dell'intervento;
 - e. alla redazione di un report;
 - f. alla restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
 - g. allo stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni;
 - h. allo stabilire adeguate relazioni con i colleghi;
 - i. alla comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.
3. Si considerano, pertanto, attività di tirocinio tutte quelle esperienze realizzate dall'Ente che consentono il raggiungimento di una competenza professionale specifica, senza che ciò comporti l'attribuzione al tirocinante di responsabilità e di incombenze formali proprie di un professionista nel settore.
4. L'Ente si impegna ad accogliere presso le sue strutture laureati (che devono svolgere il tirocinio esterno ai sensi del D. Interm. 567/2022) o studenti (che devono svolgere il tirocinio esterno ai sensi del D. Interm. 654/2022) per lo svolgimento del TPV, all'interno dei propri servizi di psicologia in cui operano tutor psicologi in possesso dei requisiti di seguito elencati.
5. L'attività di TPV non costituisce rapporto d'impiego e non rappresenta titolo di precedenza o preferenza nelle procedure di assunzione adottate dall'Ente e i tirocinanti non possono essere utilizzati dall'Ente come sostituzione di personale dipendente o risorsa aggiuntiva.

Art. 2 - Modalità di svolgimento

1. L'Ente può decidere in piena autonomia le modalità di selezione e il n. dei tirocinanti da accogliere ogni anno.
2. Per ogni tirocinante verrà individuato un tutor psicologo che sia iscritto all'Albo Professionale degli Psicologi da almeno tre anni, con un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendente, collaboratore o consulente e che svolga attività con la qualifica specifica di psicologo con un impegno orario di almeno 15 ore settimanali (non possono ricoprire il ruolo di tutor, psicologi volontari o psicologi che ricoprano esclusivamente ruoli organizzativi nell'Azienda/Ente senza svolgimento di attività professionale di psicologo);
3. Al tutor, per l'intera durata della quota di tirocinio di cui è tutor, spettano le seguenti funzioni:

- a. introduzione del tirocinante nei diversi contesti dell'attività professionale: rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico-strumentale;
 - b. verifica dell'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio, aiuto nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni a integrazione dell'esperienza;
 - c. valutazione consuntiva del tirocinio che tenga conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all'interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l'esperienza.
4. Ciascun tutor potrà seguire non più di 3 tirocinanti contemporaneamente, indipendentemente dal numero di sedi in cui opera. Il tutor dovrà presentare, congiuntamente alla domanda che il tirocinante presente all'Università, un'auto-dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che il numero dei tirocinanti in contemporanea non è maggiore di tre. Il limite di tre può essere derogato nel caso in cui i tempi di inizio e termine dei tirocinanti siano sfalsati e la sovrapposizione sia limitata nel tempo (fino a un massimo di 15 giorni).
 5. Per coloro che devono svolgere il TPV esterno da 30 CFU (previsto dal D. Interm. 567/2022), le ore minime previste sono 750, da svolgersi in un periodo non superiore ai 12 mesi. Non è prevista una durata minima fermo restando che non è possibile superare le 8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali. Ai fini di una proficua esperienza, si consiglia comunque di non superare le 6 ore al giorno e le 30 ore a settimana. È possibile svolgere il tirocinio in un'unica struttura (750 ore) o in due enti diversi (375 ore ciascuno). Nel caso di due strutture diverse vanno differenziati i periodi che devono comunque essere consecutivi e vanno differenziate le attività. In questo caso vanno compilati due progetti formativi, uno per ogni struttura.
 6. Per coloro che devono svolgere il TPV esterno da 20 CFU le ore sono 500: interamente esterne nel caso di 20 CFU oppure 150 in TPV interno 6 CFU e 350 in TPV esterno 14 CFU. I dettagli di questa tipologia saranno determinate dai nuovi ordinamenti didattici. Si individua sin da ora, in analogia con il TPV esterno da 30 CFU, che la durata massima per questa tipologia possa attestarsi intorno ai 9 mesi.
 7. Il monte ore per ogni tipologia deve essere svolto per intero al fine dell'idoneità.
 8. Ogni tirocinante, prima dell'inizio delle attività, dovrà presentare un progetto formativo concordato con il tutor dell'Azienda/Ente. Nella stesura del progetto formativo, la cui attestazione di supervisione individuale è obbligatoria, occorrerà tenere conto di quanto previsto dal Decreto Interministeriale n. 654/2022. Quindi il progetto formativo alla base dell'esperienza di TPV deve favorire da parte del tirocinante l'integrazione delle conoscenze, l'esercizio delle abilità acquisite, la sperimentazione dei futuri ruoli lavorativi, la riflessione e discussione delle attività proprie e altrui e la formazione di competenze deontologiche e professionali necessarie per prepararsi all'esercizio autonomo della professione di psicologo. In particolare, le attività oggetto di osservazione e sperimentazione supervisionata dovranno riguardare l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in ambito psicologico. Il progetto formativo deve includere i "Contenuti generali da inserire nei progetti di tirocinio professionalizzante" di cui all'Allegato 2 delle "Linee di indirizzo sui tirocini professionalizzanti nella LM-51 e sulla loro valutazione". Deve inoltre contenere i seguenti contenuti obbligatori: il nominativo del tirocinante; il nominativo del tutor; il periodo di svolgimento del TPV; obiettivi e modalità di svolgimento del TPV; le sedi precise dove si svolge il TPV; gli obblighi del tirocinante.
 9. Laddove le dimensioni dell'Ente siano tali da accogliere un numero rilevante di tirocinanti si possono prevedere anche gruppi di discussione e rielaborazione della pratica del tirocinio, attivati su precisa responsabilità del tutor, fermo restando la individualizzazione della supervisione e della valutazione. I gruppi potranno essere condotti da uno psicologo diverso dal tutor (interno o esterno alla struttura), ma avente gli stessi requisiti del tutor, individuato dall'Ente ospitante. Queste attività potranno essere integrate da momenti formativi, rivolti a tutti i tirocinanti dell'Ente, che abbiano per oggetto tematiche teoriche, metodologiche, deontologiche di carattere generale. Tali momenti formativi potranno essere condotti da uno psicologo avente gli stessi requisiti del tutor, interno od esterno alla struttura. L'eventuale inserimento del singolo tirocinante in questo tipo di attività (gruppi e momenti formativi) deve essere esplicitamente

indicata nel progetto formativo individuale.

10. Ai fini della valutazione delle attività di TPV, il tutor compila un libretto nel quale esprime un giudizio sulle competenze dello studente relative al «saper fare e al saper essere psicologo». Tali competenze consistono nell'applicare le conoscenze psicologiche necessarie alla pratica professionale nonché nel dimostrare la capacità di risolvere problemi tipici della professione e questioni di etica e deontologia professionale. Con la compilazione del libretto, il tutor rilascia una formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione delle competenze mostrate dal tirocinante. Il TPV è, infatti, superato mediante il conseguimento di un giudizio d'idoneità.

Art. 3 - Diritti e doveri

1. Durante lo svolgimento del TPV il tirocinante è tenuto a:

- mantenere un atteggiamento e un comportamento congrui alla professione per la quale sta svolgendo il tirocinio, essendo quest'ultimo di fatto il primo approccio alla professione futura;
- approfondire la conoscenza del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, uniformando progressivamente il suo comportamento all'insieme delle sue regole e dei principi che lo ispirano;
- a concordare con il Tutor assegnatogli il progetto individualizzato di tirocinio;
- svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari concordati, rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze dell'attività istituzionale;
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- a rispettare le norme previste dalla convenzione, oltre che rispettare i regolamenti delle sedi di TPV e le norme di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- attenersi alle vigenti norme di tutela della privacy garantendo la assoluta riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni e alle conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del TPV; condividendo con il tutor il segreto professionale non deve rivelare notizie o informazioni relative agli utenti, gli operatori e la struttura ospitante, apprese durante e dopo lo svolgimento del TPV;
- al termine del periodo di TPV il tirocinante dovrà dimostrare l'acquisizione delle competenze professionali iniziali concordate con il tutor e riportate nel progetto individualizzato di TPV, avvalendosi di un portfolio in cui registra il lavoro svolto, valuta le competenze acquisite e identifica i bisogni di sviluppo professionale, oltre che a redigere, su eventuale richiesta del tutor un elaborato conclusivo scritto, e - ove previste - a compilare le schede di valutazione finale.

2. L'Ente, da parte sua, si impegna a:

- informare la Scuola di Psicologia circa eventuali variazioni sopraggiunte rispetto a quanto comunicato al momento della stipula della Convenzione;
- aggiornare ogni sei mesi l'elenco dei tutor disponibili, accertandosi che ogni tutor non superi il numero massimo di tre tirocinanti.
- non utilizzare i tirocinanti in sostituzione di personale dipendente o di collaboratori e non considera l'attività di TPV come risorsa professionale aggiuntiva
- rispettare e far rispettare il progetto di TPV concordato;
- dare immediata e motivata comunicazione all'Università di qualsivoglia provvedimento di sospensione o revoca dell'autorizzazione al TPV nel caso in cui si rilevino, da parte del tirocinante, inosservanze o inadempienze alle disposizioni generali ed organizzative dell'Ente ospitante.

Art. 4 - Durata

Il presente addendum viene redatto in unico originale ed ha validità fino alla naturale scadenza della convenzione già stipulata, salvo disdetta da parte dell'Ente e/o della Scuola di Psicologia con comunicazione preventiva di due mesi dalla data di scadenza. Viene comunque fatta salva la possibilità per i tirocinanti coinvolti di concludere il TPV.

Art. 5 - Norma transitoria

Per coloro che alla data del 15 marzo 2023 abbiano già svolto un semestre di tirocinio con un monte ore pari a 500, al fine del raggiungimento del monte ore totale previsto dal D. Interm. 567/2022 che è pari a 750 ore, dovranno svolgere le 250 ore rimanenti. Potranno svolgerle presso l'ente in cui sono state svolte le prime 500 ore, oppure in altro ente, con inizio 15 marzo 2023 e con lo svolgimento di attività differenziate rispetto al primo periodo di tirocinio. Questa seconda parte di tirocinio si configura come TPV e quindi sarà sottoposta alla regolamentazione richiamata negli articoli precedenti e nel Regolamento TPV, compresa dunque la valutazione di idoneità del tirocinante da parte del tutor.

Per l'Università degli Studi di Firenze
Scuola di Psicologia

IL DELEGATO ALLE STRUTTURE DI TPV
Prof. Claudio Sica

Per l'Ente

IL RAPPRESENTANTE LEGALE